

STATUTO

GIOSAFAT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TRAPANI TP VIA PALERMO 86

Numero REA: TP - 174376

Codice fiscale: 02484480815

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-11-2012 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI	
	Art. 1 - E' costituita la cooperativa sociale "GIOSAFAT Società Cooperativa Sociale" .	
	Art. 2 - La cooperativa ha sede nel Comune di Trapani.	
	Con delibera degli organi competenti possono essere istituite sedi secondarie, filiali, succur-	
	sali, agenzie e rappresentanze.	
	Art. 3 - La durata della cooperativa è fissata al 31 dicembre 2050. Tale termine può essere	
	prorogato con delibera dell'assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dis-	
	senzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO ED OGGETTO	
	Art. 4 - La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla pro-	
	mozione socio-culturale del territorio siciliano alla collettività attraverso la gestione di ser-	
	vizi orientati al miglioramento della fruibilità del patrimonio storico-culturale della Sicilia.	
	In relazione a ciò ed ai principi che disciplinano le società cooperative e con particolare ri-	
	guardo alla disciplina della mutualità la cooperativa si propone:	
	1. la promozione e la valorizzazione del patrimonio socio-culturale attraverso l'organizza-	
	zione di convegni, incontri, seminari di studio, dibattiti, nonché attraverso la gestione diret-	
	ta e indiretta dei beni culturali, ambientali ed architettonici (es: musei, gallerie, biblioteche,	
	archivi, parchi tematici/storici, parchi e siti archeologici), nonché la gestione dei servizi di	
	fruizione al pubblico dei beni culturali;	
	2. l'organizzazione, anche nelle forme di centro servizio turistico, dei servizi di gestione,	
	commercializzazione ed intermediazione di proposte nel settore della ricettività turistica,	
	della cultura e dello spettacolo;	

	3. interventi a favore dell'imprenditorialità femminile in tutti i settori in cui essa si può e-	
	sprimere;	
	4. la realizzazione di uno o più centri sociali attrezzati per attività culturali e ricreative, per	
	eventuale somministrazione di pasti caldi, organizzazione del servizio di segretariato socia-	
	le e del servizio sociale professionale ai sensi di quanto previsto dalla Legge Regione Sici-	
	lia numero 22/1986;	
	5. la stipula di convenzioni, con personale specializzato ove non ve ne sia disponibile tra i	
	soci, per comprovati motivi di funzionalità della cooperativa, per lo svolgimento dei servizi	
	offerti dalla cooperativa;	
	6. servizi di pubblicità, volantinaggio, di marketing e arti grafiche;	
	7. servizi trasporto disabili;	
	8. la difesa e la valorizzazione delle tradizioni popolari ed artigianali, mediante l'utilizzo	
	della conoscenza delle persone anziane, affiancando ad esse le giovani leve del lavoro in	
	cerca di sbocchi occupazionali;	
	9. svolgere attività formative e di promozione culturale tra i giovani, mediante conferenze,	
	dibattiti, convegni studio, work-shop, attività teatrali, ricerche di opinioni e scientifiche e di	
	indagine conoscitiva nel territorio, creazione di centri culturali;	
	10. attività di promozione e di rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle	
	persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;	
	11. interventi in favore del turismo sociale, organizzazione di escursioni, viaggi, gite, sog-	
	giorni presso località turistiche e climatiche; sia in forma diretta che attraverso la collabora-	
	zione con agenzie di viaggi;	
	12. attività editoriali mediante la produzione, diffusione di libri, riviste, opuscoli, materiale	
	didattico, produzioni artistiche, radiofoniche, televisive, audiovisive e fotografiche, ecc.;	
	svolgere servizio di radiodiffusione sonora a carattere culturale, etnico, politico e religioso;	

	13. organizzare attività di animazione e gestione socio-ricreative di feste e spettacoli, noleg-	
	gio amplificazione e luci, produzioni cinematografiche e teatrali.	
	14. organizzare attività ludico-ricreative a favore di minori, movimento danza terapia, labo-	
	ratori di ceramica, ippoterapia;	
	15. istituzione e/o gestione di siti internet e portali web;	
	16. produrre, organizzare e gestire anche unitamente e mediante convenzioni con enti pub-	
	blici e privati, attività e luoghi teatrali, culturali, artistici e musicali, nonchè archivi storici	
	delle suddette attività;	
	17. organizzare gruppi di studio, seminari, convegni, congressi, scambio culturale e gemel-	
	laggi anche in collaborazione o a servizio di altri enti;	
	18. operare in tutto il territorio nazionale divulgando i valori della cultura mediterranea in	
	tutti i suoi molteplici aspetti, come dell'arte e del folklore, delle tradizioni e della gastrono-	
	mia;	
	19. organizzare concerti, festival e stages anche di proiezione internazionale, organizzare	
	rassegne filmiche, teatrali e folkloristiche sia all'aperto che al chiuso;	
	20. valorizzare ogni espressione d'arte ispirata alle istanze di pensiero ed alle necessità di	
	coniugarlo con le istanze della società contemporanea;	
	21. istituire e organizzare anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, centri di	
	formazione professionale di arti e mestieri per la produzione artistica, teatrale, musicale, co-	
	reografica, coreutica e culturale;	
	22. sviluppare e diffondere attraverso la norma e l'esempio in maniera riflessiva, attiva ed	
	efficace, la solidarietà e la collaborazione disinteressata con il prossimo, in particolare con i	
	soggetti in stato di disagio;	
	23. avanzare proposte all'ente pubblico per l'utilizzazione e la gestione sociale degli impian-	
	ti e delle istituzioni culturali, turistiche, sportive, ricreative, posti in essere dall'ente locale.	

	La cooperativa potrà istituire altre sedi o avviare altre iniziative in tutto il territorio regiona-	
	le e nazionale.	
	La cooperativa potrà comunque svolgere qualsiasi attività complementare a quelle soprae-	
	lencate in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme	
	in materia di esercizio di professioni riservate per il cui svolgimento è richiesta l'iscrizione	
	in appositi albi o elenchi.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, diretta-	
	mente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presen-	
	te Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla Unione Europea, dal-	
	lo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo svi-	
	luppo della cooperazione.	
	La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla	
	realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecno-	
	logico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di	
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai	
	sensi della legge 31 gennaio 1992 numero 59 ed eventuali norme modificative ed integrati-	
	ve; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere participa-	
	zioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto so-	
	ciale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgi-	
	mento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea so-	
	ciale.	
	TITOLO III	
	SOCI	

	Art. 5 - Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci coloro che, non avendo interessi	
	in contrasto con quelli della cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle at-	
	tività sociali. Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territo-	
	rio interessato dall'attività della cooperativa.	
	La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote	
	sottoscritte.	
	Art. 6 - Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:	
	a) soci prestatori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione	
	possono partecipare direttamente all'attività lavorativa della cooperativa per il raggiungi-	
	mento degli scopi sociali e prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi na-	
	tura ed entità;	
	b) soci fruitori che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati	
	dalla cooperativa;	
	c) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di so-	
	lidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e che siano in possesso di esperienza	
	nel campo dei servizi sociali e dell'assistenza alle categorie di persone svantaggiate.	
	Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto	
	il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a cia-	
	scuna delle categorie sopraindicate.	
	Art. 7 - Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Ammi-	
	nistrazione nella quale dichiarare di obbligarsi alla osservanza dello statuto e delle deliberazio-	
	ni degli organi sociali e nella quale indichi:	
	- cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta;	
	- l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche	

	competenza possedute;	
	- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;	
	- l'ammontare del capitale sociale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comun-	
	que essere inferiore né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi al-	
	le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Nel caso di persona giuridica questa dovrà indicare i dati sociali e il nominativo della perso-	
	na delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazio-	
	ne dell'organo competente che ha deciso la adesione.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti richiesti, delibera sulla doman-	
	da secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività econo-	
	mica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura	
	dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra-	
	no le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 - Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide l'Organo ammini-	
	strativo con l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da	
	farsi all'interessato a norma dell'articolo 13.	
	Il nuovo ammesso deve versare almeno il valore nominale della quota sottoscritta. Non a-	
	dempiendosi a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della deliberazione dell'Or-	
	gano amministrativo relativa all'accettazione della domanda, questa si intende come non av-	
	venuta.	
	Art. 9 - Obblighi dei soci sono:	
	- versamento della quota sottoscritta;	

	- osservanza delle norme statutarie e delle delibere prese dagli organi sociali;	
	- contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dall'Organo amministrativo.	
	Art. 10 - La qualità di socio si perde	
	- per morte, recesso, fallimento ed esclusione se il socio è persona fisica;	
	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Nel caso di perdita della qualità di socio la quota viene rimborsata al socio o agli aventi diritto ad un valore non superiore a quello nominale.	
	Art. 11 - Oltre che nei casi previsti all'articolo 2437 codice civile il recesso è consentito al socio che:	
	- abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- non si trovi più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.	
	- cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. Spetta all'Organo amministrativo constatare, entro trenta giorni dal ricevimento, se ricorrono i motivi che, a norma di legge o di statuto, legittimano il recesso.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	

	Art. 12 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'Organo amministrativo può escludere il	
	socio che:	
	- venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali non osservando le delibera-	
	zioni statutarie e degli organi sociali;	
	- senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo	
	verso la società o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta: in questi casi il so-	
	cio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola coi paga-	
	menti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi da detto invito e sempre	
	che il socio si mantenga inadempiente;	
	- senza preventiva autorizzazione dell'Organo amministrativo prenda parte ad altre imprese	
	che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelli della cooperativa.	
	Art. 13 - Le deliberazioni prese dall'Organo amministrativo a norma degli articoli 8, 10, 11	
	e 12 devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato il quale ha fa-	
	coltà di ricorrere alla autorità giudiziaria ordinaria. Il mancato ricorso entro trenta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera. Nel caso di presen-	
	tazione del ricorso l'efficacia della delibera resta sospesa sino alla decisione dell'autorità	
	giudiziaria ordinaria.	
	TITOLO IV	
	CAPITALE SOCIALE - QUOTE	
	Art. 14 - Il capitale sociale è formato:	
	a) da un numero illimitato di quote del valore di Euro 25,00 cadauna e se superiori di	
	un valore multiplo di tale importo;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 17 e con il valore delle quote e-	
	ventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi	

	del precedente articolo 8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né al-	
	l'atto dello scioglimento della Società .	
	Art. 15 - Le quote non possono essere trasferite in proprietà né sottoposte a pegno o ad altro	
	vincolo con effetto verso la cooperativa se non previa autorizzazione dell'Organo ammini-	
	strativo. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al	
	socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società de-	
	ve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego	
	il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizio-	
	ne all'autorità giudiziaria ordinaria.	
	TITOLO V	
	BILANCIO	
	Art. 16 - L'esercizio sociale va dal giorno uno gennaio al giorno trentuno dicembre di ogni	
	anno.	
	Art. 17 - Alla fine di ogni esercizio l'Organo amministrativo provvede alla compilazione	
	del bilancio ed alla redazione della relazione sull'andamento della gestione sociale.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione en-	
	tro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni	
	qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze rela-	
	tive alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo Amministrativo nella re-	
	lazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	

	La relazione degli amministratori o dell'amministratore unico, oltre a quanto disposto dal-	
	l'art. 2429-bis codice civile., deve illustrare l'andamento della attività della cooperativa an-	
	che nei suoi riflessi sociali con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle	
	persone a cui favore la cooperativa opera, dei soci, di persone non socie e della comunità	
	tutta. La relazione deve inoltre esprimere una fondata valutazione sulla pertinenza dell'atti-	
	vità svolta dalla cooperativa rispetto allo scopo sociale.	
	L'assemblea dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali	
	destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'arti-	
	colo 11 della legge numero 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dal-	
	l'articolo 7 della legge numero 59/1992;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le	
	cooperative a mutualità prevalente .	
	L'assemblea dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni ob-	
	bligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare som-	
	me al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica.	
	I soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla destinazione del ristorno che	
	potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e	

	qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo	
	quanto previsto in apposito regolamento.	
	Art. 18 - Nessun utile può essere distribuito ai soci. L'eventuale rimanenza attiva del bilan-	
	cio deve essere integralmente destinata al fondo di riserva indivisibile.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 19 - Sono organi della cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci	
	b) il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico;	
	c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.	
	Art. 20 - L'assemblea ordinaria:	
	a) approva i programmi pluriennali ed il programma annuale dell'attività sociale con relati-	
	vo bilancio di previsione;	
	b) approva il bilancio di esercizio col relativo conto economico e relazioni degli ammini-	
	stratori;	
	c) nomina gli amministratori previa determinazione del loro numero e nomina i sindaci;	
	d) delibera sulla eventuale emanazione di regolamenti interni e sugli argomenti attinenti al-	
	la gestione della società sottoposti al suo esame dagli amministratori, nonché sulla responsa-	
	bilità degli amministratori e può altresì impartire direttive di gestione agli amministratori.	
	L'assemblea ordinaria deve essere convocata due volte l'anno per valutare la relazione del	
	Consiglio di Amministrazione sugli stadi di attuazione del programma ed in particolare en-	
	tro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sul relativo bilancio.	
	Quando speciali ragioni lo richiedano l'assemblea per l'approvazione del bilancio può esse-	
	re convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.	
	Sia il bilancio con la relazione degli amministratori sia il programma annuale di attività deb-	

	bono essere inviati a tutti i soci almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea.	
	L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto nonché sulla nomina e	
	sui poteri dei liquidatori, in caso di liquidazione ordinaria della cooperativa e sulla revoca	
	della liquidazione medesima.	
	Art. 21 - La convocazione dell'assemblea tanto ordinaria che straordinaria deve essere fatta	
	a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno da affiggersi in modo visibile nei locali	
	della sede sociale e spedito a tutti i soci almeno dieci giorni prima dell'adunanza. Nell'avvi-	
	so suddetto deve essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione che non può a-	
	ver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. In mancanza dell'adempimento delle for-	
	malità suddette l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappre-	
	sentati tutti i soci con diritto di voto e siano pure presenti tutti gli amministratori e i sindaci	
	effettivi.	
	Verificandosi tale caso ciascuno degli intervenuti può però opporsi alla discussione degli ar-	
	gomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 22 - L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria è valida in prima convocazione	
	quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza assoluta dei soci e in seconda	
	convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Quando si tratta di	
	deliberare sullo scioglimento anticipato della società l'assemblea per essere valida deve es-	
	sere costituita in prima quanto in seconda convocazione almeno dai tre quinti dei soci e le	
	deliberazioni relative devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza	
	dei voti attribuiti a tutti i soci.	
	Per la modifica dello scopo sociale è necessario l'intervento di tutti i soci ed il voto favore-	
	vole di almeno quattro quinti di questi.	
	Art. 23 - Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno tre me-	
	si nel libro dei soci. Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia il numero e l'entità delle	

	quote sottoscritte. In caso di impedimento i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea	
	soltanto da altri soci mediante deleghe scritte. Le deleghe di cui deve essere fatta menzione	
	nel verbale devono essere conservate dalla società. Ciascun socio non può rappresentare più	
	di un socio. Non possono essere delegati né gli amministratori né i dipendenti della società.	
	Art. 24 - L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria è presieduta dall'Amministratore U-	
	nico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione salvo che, su proposta di alme-	
	no cinque soci, non venga eletto altro socio a presiederla. L'assemblea su proposta del presi-	
	dente provvede alla nomina del segretario che può essere anche persona non socia.	
	Le votazioni sono sempre palesi. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto	
	dal presidente, dal segretario e dagli scrutatori, il verbale della assemblea straordinaria deve	
	essere redatto dal notaio.	
	Art. 25 - La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'assemblea dei soci al mo-	
	mento della loro nomina, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione.	
	Qualora l'assemblea dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stes-	
	so sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a cinque, ed il loro numero	
	sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione	
	è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone	
	giuridiche. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.	
	Il consiglio di amministrazione dura in carica non più di tre anni; l'amministratore unico du-	
	ra in carica sino a revoca. Gli amministratori hanno diritto a compenso e ad essi spetta il	
	rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni. Gli	
	amministratori possono sempre essere revocati dall'assemblea previa approvazione di una	
	mozione di sfiducia motivata. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 2383 terzo comma	
	codice civile all'amministratore revocato per giusta causa non spetta alcun diritto al risarci-	

	mento del danno.	
	Art. 26 - Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte che lo	
	ritenga utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. La con-	
	vocazione è fatta a mezzo di avvisi personali da spedirsi o recapitarsi non meno di tre giorni	
	prima della riunione e, nei casi di urgenza, in modo che consiglieri e sindaci effettivi ne sia-	
	no informati, almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi in-	
	tervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a mag-	
	gioranza assoluta dei voti. Le votazioni sono sempre palesi. L'amministratore che venga a	
	trovarsi in una situazione di conflitto di interessi è tenuto ad assentarsi dal consiglio al mo-	
	mento della deliberazione.	
	Art. 27 - Gli amministratori o l'amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri nel-	
	l'ambito della gestione ordinaria della società ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ri-	
	tenga opportuni per il perseguimento degli scopi sociali.	
	Art. 28 - L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni al presi-	
	dente e ad altri suoi membri determinandone poteri, mansioni e compensi.	
	Art. 29 - La rappresentanza sociale e la firma sociale spettano al presidente ed in caso di	
	sua assenza od impedimento al vicepresidente o all'amministratore unico se nominato.	
	Art. 30 - Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nomina-	
	to dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi di cui uno presidente e di due sindaci	
	supplenti eletti dall'assemblea anche fra non soci. Essi durano in carica tre anni e sono sem-	
	pre rieleggibili. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'assemblea dei soci.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea dei soci che ap-	
	prova il bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto della no-	
	mina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	

	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente compo-	
	sto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	Art. 31 - Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osser-	
	vanza della legge e dello statuto ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la cor-	
	rispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture	
	contabili e l'osservanza delle disposizioni di legge per la valutazione del patrimonio sociale.	
	Il Collegio sindacale deve altresì accertare ogni tre mesi la consistenza di cassa e l'esistenza	
	dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione o custo-	
	dia. I Sindaci possono, anche individualmente, procedere in qualunque momento ad effet-	
	tuare i controlli. Il Collegio sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'anda-	
	mento delle operazioni sociali e su determinati affari. Gli accertamenti eseguiti devono ri-	
	sultare nell'apposito libro dei verbali.	
	Art. 32 - I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione o del-	
	l'Amministratore Unico e delle assemblee cui devono essere invitati. I sindaci che non assi-	
	stano senza giustificato motivo alle assemblee e durante uno stesso esercizio sociale a due	
	adunanze del Consiglio di Amministrazione decadono dall'ufficio. I sindaci devono convo-	
	care l'assemblea in caso di omissione degli amministratori.	
	TITOLO VII	
	REQUISITI MUTUALISTICI	
	Art. 33 - La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito	
	della mutualità. Pertanto:	
	a) è vietato distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni posta-	
	li fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b) le riserve sociali non sono ripartibili tra i soci né durante la vita della società né in occa-	
	sione dello scioglimento della cooperativa;	

[illegible]